Modifiche alla costituzione. Referendum 22 e 23 marzo 2026

«Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».

Sono 7 gli articoli della costituzione in modifica con questo referendum: 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110.

	Attuale costituzione	**Modifica proposta dal referendum legislativo**
Art. 87	Il Presidente della Repubblica e` il capo dello Stato e rappresenta l'unita` nazionale. Puo` inviare messaggi alle Camere [74[1]]. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61[1]]. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [71[1]]. Promulga le leggi [73, 74, 138[2]] ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 138[2]]. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [80]. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78]. Presiede il **Consiglio superiore della magistratura** [104[2]]. Puo` concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.	All'articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».
Art. 102	La funzione giurisdizionale e` esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [108]. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [25[1]]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [VI]. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.	All'articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».

Art. 104	La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura [105, 106[3], 107[1]] e` presieduto dal Presidente della Repubblica [87[10]]. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [55[2]] tra professori ordinari di universita` in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finche´ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, ne´ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.	L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 104 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall' insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall 'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
Art. 105	Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [106, 107].	«Art. 105. Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull 'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare. L'Alta Corte è composta da quindici giudici **tre** dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e **6 magistrati giudicante** da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da **sei** magistrati giudicanti e **tre** requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di

		esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato. L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell 'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
Art. 106	Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario [108] puo` ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di universita` in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.	All'articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la seguente: «giudicante»; b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni>>.
Art. 107	I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne´ destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del **Consiglio** superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le	All'articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».

	garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facolta` di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita` di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.	
Art. 110	Ferme le competenze del **Consiglio** superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [107[2]] l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.	All'articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: l Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».